

PROMEMORIA per la richiesta di liquidazione del compenso in favore dei CTU

1) a titolo di spese, verrà riconosciuto un importo forfettario complessivo di €300. Chi voglia un rimborso di ammontare maggiore, è tenuto a documentare tutte le spese sostenute, e non solo quelle eccedenti detto importo (si ricorda, a tal proposito, che secondo l'art.56 del DPR n°115/02, "gli ausiliari del magistrato devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico e allegare la corrispondente documentazione", e che per "avvalersi di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico" è necessaria la previa autorizzazione del giudice);

2) a titolo di compenso, verranno riconosciuti esclusivamente gli onorari variabili previsti dall'art. 13 delle tabelle allegate al D.M. Giustizia del 30 maggio 2002 (e successive). Ogni altra attività verrà considerata complementare al giudizio di stima e quindi insuscettibile di autonoma liquidazione, ma rilevante esclusivamente ai fini della concreta determinazione dei suddetti onorari secondo l'art.13 suddetto;

3) per "importo stimato" ai fini della suddetta liquidazione, è da intendersi il complessivo valore indicato dal CTU come prezzo base d'asta, unitariamente considerato. In particolare:

a) non è corretto rapportare la richiesta al valore indicato al netto della riduzione proposta per la vendita, perché "stima" è un concetto unitario, che ai fini del procedimento esecutivo coincide con il valore di mercato del bene nell'ambito del settore della vendita coattiva, e quindi con il prezzo base d'asta proposto;

b) la stima è operazione che riguarda unitariamente tutti i beni oggetto del quesito, ed è indifferente all'eventuale opportunità della suddivisione in lotti ai fini della vendita;

c) la stima attiene a ciò che è pignorato e che è quindi oggetto di vendita. Se risulta pignorata una quota del bene, il compenso va calcolato in relazione al valore stimato di tale quota, e non dell'intero immobile.

La liquidazione degli onorari, quindi, avverrà in unica soluzione, in relazione al complessivo valore di stima, risultante dalla sommatoria dei prezzi base di vendita proposti per i vari beni -o quote di beni- e per i vari lotti;

4) il termine assegnato per il deposito della relazione di stima -45 gg prima dell'udienza di determinazione delle modalità di vendita- può essere prorogato, su richiesta da depositarsi prima della sua scadenza, per una sola volta, e per un periodo di durata non superiore al termine originario. L'ulteriore proroga non è consentita, se non "per motivi particolarmente gravi" (art.154 cpc). Il deposito ritardato rispetto al termine originario o prorogato comporterà la riduzione degli onorari di un quarto, come imposto dall'art.52 co.2° del DPR n°115/02.

5) onde facilitare l'operazione di liquidazione, il CTU è tenuto ad indicare, nella sua richiesta:

a) il numero del Registro Generale Esecuzioni Immobiliari identificativo del procedimento in cui l'attività è stata svolta;

b) il giorno in cui la relazione di stima è stata depositata in cancelleria;

c) il giorno in cui è stata fissata l'udienza successiva al conferimento dell'incarico per gli incombenti di cui all'art.569 cpc, e quindi l'epoca di scadenza del termine per il deposito della relazione, coincidente con il 45° giorno ad essa anteriore;

d) in alternativa a c), le eventuali proroghe ottenute, e quindi l'epoca di scadenza del termine prorogato;

e) il valore complessivo determinato secondo le indicazioni sub 3);

f) i compensi minimi, medi e massimi previsti per ogni scaglione, fino alla concorrenza di tale valore, se pari od inferiore ad €516.456,90, con i relativi totali. Per il valore eccedente tale limite, non si procederà ad autonoma liquidazione -che è vietata dalla norma-, ma se ne terrà conto per la concreta determinazione del compenso ed, eventualmente, per l'aumento fino al doppio previsto dall'art.52 co.1° del DPR n°115/02;

g) la specifica richiesta di compenso, corredata dell'esposizione delle circostanze di fatto ritenute idonee a giustificarla -considerando che "nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita" (art.51 co.1° del DPR n°115/02) e che "per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio" (art.52 co.1° del DPR n°115/02);